



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 15 aprile 2025

APPROFONDIMENTI

[La tassazione dei benefici concessi in cambio di premi di risultato segue i normali criteri relativi al reddito da lavoro dipendente](#)

di Salvatore Luca Lucarelli

NEWS DEL GIORNO

[Bonus nuovi nati: prime indicazioni](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Forme pensionistiche complementari: calcolo dell'anzianità e tassazione](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Novità 2025 su fringe benefit e trasferite nell'approfondimento della Fondazione studi](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Giusta causa: lesione del vincolo fiduciario per condotta anche precedente al rapporto in atto](#)

di Redazione

APPROFONDIMENTI

La tassazione dei benefici concessi in cambio di premi di risultato segue i normali criteri relativi al reddito da lavoro dipendente

di Salvatore Luca Lucarelli

L'Agenzia delle entrate, con [risposta ad interpello n. 77/E/2025](#), si sofferma sulla corretta applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettere a), d-bis), f), f-bis), f-ter), e comma 3, ultima parte, Tuir.

Con l'istanza di interpello è stato chiesto se la quota di retribuzione variabile (c.d. MBO) quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali, convertita dal dipendente in prestazioni di *welfare*, possa essere esclusa da imposizione ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere a), d-bis), f), f-bis), f-ter), e del comma 3, ultima parte, Tuir. L'istante ritiene, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 55/E/2020, di poter applicare alla fattispecie l'articolo 51, comma 2, lettere a), d-bis), f), f-bis), f-ter), e il comma 3, ultima parte, Tuir, con la conseguente detassazione dal reddito di lavoro dipendente della sola quota di MBO correlata al raggiungimento degli obiettivi aziendali/collettivi, con possibilità, da parte del dipendente con qualifica di impiegato e quadro, di conversione in prestazioni di *welfare*. La quota di MBO, riconducibile invece a specifici obiettivi individuali, rimarrebbe in ogni caso assoggettata alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

L'Agenzia delle entrate, *in primis*, fa riferimento all'articolo 51, comma 1, Tuir, il quale statuisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente *“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*. **Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività)**. Il medesimo articolo 51 individua, al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. In altri termini, **la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dev'essere coordinata col principio di onnicomprensività, che, conducendo nell'alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale. Pertanto, qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione**. L'articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede una disciplina agevolativa dei premi



di risultato che rispettano determinati requisiti. In particolare, il comma 182 prevede che *“sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”*. La conversione dei premi di risultato, di cui al citato comma 182, è espressamente riconosciuta dal comma 184, il quale prevede che *“le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 (...), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva (...), anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva (...), anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”*.

Sul punto, la circolare n. 28/E/2016 chiarisce che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei *benefit*, fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, Tuir, siano fruiti in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva.

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, Tuir, restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- **le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, Legge di Stabilità per il 2016)?**
- **la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in *benefit* di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, Tuir.**

La disposizione agevolativa di cui al comma 184 non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e *benefit* prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità 2016. Per l'Agenzia delle entrate appare evidente che le prestazioni di *welfare* che l'istante intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l'erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di *benefit*. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la *performance*, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all'azienda. Va rilevato, inoltre, che ai fini della detassazione occorre che i *benefit* siano messi a disposizione della *“generalità dei dipendenti”* o di *“categorie di dipendenti”*. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il Legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione *“alla generalità dei*

*dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. Il sistema incentivante MBO con possibilità di conversione di somme di denaro in alcune tipologie di benefit, come descritto dall’istante, non soddisfa le caratteristiche ritenute necessarie, non essendo possibile rintracciare tra i destinatari dello stesso la caratteristica della “generalità” o della “categoria” di dipendenti. In effetti, i soggetti destinatari del welfare sono dipendenti individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale. Da ultimo, si richiama la risoluzione n. 55/E/2020 nella parte in cui viene chiarito che “Resta fermo che nell’ipotesi in cui il Piano welfare fosse alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti fatta salva l’ipotesi disciplinata dall’articolo 1, commi 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015 ovvero la parte di credito welfare non utilizzato si convertisse in denaro, rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei “valori” corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (...)”. Alla luce delle predette considerazioni, la disciplina di cui all’articolo 51, comma 2 e al comma 3 ultima parte, Tuir, non risulta applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di welfare, descritto dall’Istante. **Le predette disposizioni, derogatorie del principio di onnicomprensività stabilito dall’articolo 51, comma 1, Tuir, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati.** Non appare coerente, infatti, con la ratio sottesa alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente consentire la riduzione dei redditi imponibili, fino al completo abbattimento degli stessi, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.*

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



NEWS DEL GIORNO

Bonus nuovi nati: prime indicazioni

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 76 del 14 aprile 2025](#), ha illustrato la disciplina del *bonus* nuovi nati (articolo 1, comma 206, Legge di Bilancio 2025), che prevede un'*una tantum* di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025, e ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze.

Il *bonus* nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori, presentando la domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un Isee minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell'Isee per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l'evento. Ai fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l'Isee minorenni valido alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data a decorrere dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione della domanda.



PF Percorso Formativo

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**



Forme pensionistiche complementari: calcolo dell'anzianità e tassazione

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [risoluzione n. 29/E dell'11 aprile 2025](#), ha precisato che, per gli aderenti a più forme pensionistiche complementari, il calcolo dell'anzianità utile per fruire della riduzione dell'aliquota di tassazione deve prendere in considerazione tutti i periodi di partecipazione, anche quelli maturati in fondi diversi. Pertanto, per dimostrare l'anzianità è possibile presentare un'attestazione rilasciata da un'altra forma pensionistica che attesti la data di adesione e che la posizione non è stata interamente riscattata.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale
- livello avanzato**

Scopri di più



Novità 2025 su fringe benefit e trasferte nell'approfondimento della Fondazione studi

di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con [approfondimento del 10 aprile 2025](#), ha illustrato le regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo e per la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte, in vigore dal 1° gennaio 2025. Nel documento vengono evidenziati anche i riflessi su indennità forfettarie e sulla necessità di un chiarimento normativo nei casi di immatricolazione e assegnazione del veicolo a cavallo tra il 2024 e il 2025.

13 MAGGIO DIGITAL | EVENTO ACCREDITATO

#scenarioprofessioniz025

DIGITAL | CERNOBBIO 14 MAGGIO

Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani



Giusta causa: lesione del vincolo fiduciario per condotta anche precedente al rapporto in atto

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4227, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale.

Il caso affrontato dalla Cassazione riguarda il licenziamento di un portalelettere per mancata evasione, sottrazione, occultamento e parziale manomissione di corrispondenza. La particolarità della fattispecie è che le condotte contestate erano state poste in essere nel corso di un precedente rapporto lavorativo tra le medesime parti, mentre il licenziamento è stato comminato in costanza del nuovo rapporto, costituito per effetto di una conciliazione novativa.



Libri ed eBook

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

scopri di più >